

Nullità del contratto per impossibilità dell'oggetto – Cass. n. 37804/2022

Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - oggetto (nozione, caratteri, distinzioni) - possibilità - in genere - Nullità del contratto per impossibilità dell'oggetto - Presupposti - Fattispecie.

L'impossibilità dell'oggetto alla quale consegue, ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c., la nullità del contratto, ricorre solo quando la prestazione sia insuscettibile di essere effettuata per la sussistenza di impedimenti originari di carattere materiale o giuridico che ostacolano in modo assoluto il risultato cui essa era diretta, e non anche quando insorgano ostacoli più o meno gravi nell'esecuzione della stessa. (In applicazione di detto principio, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che, nell'ambito di un contratto tra un Comune ed una società, avente ad oggetto il noleggio e l'installazione di strumenti di rilevazione di infrazioni al c.d.s., aveva ravvisato la nullità del contratto per impossibilità giuridica e per violazione di norme imperative nella previsione, quale corrispettivo del servizio, della corresponsione da parte del Comune di una quota delle somme incamerate a seguito della rilevazione delle infrazioni, ritenendo che tale previsione indicasse quale corrispettivo un bene della vita al quale veniva impressa una destinazione non consentita).

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 37804 del 27/12/2022 (Rv. 666469 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1346, Cod_Civ_art_1418

Corte

Cassazione

37804

2022